ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 17 (Accordo)

Scadenza

1) Il presente Accordo restera' in vigore fino al 31 dicembre 1981, e sara' in seguito tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che il Consiglio non decida di porvi termine.

2) Se il Consiglio decide di porre termine all'Accordo, deve prendere tutte le decisioni necessarie relative alla liquidazione dell'Accordo. Il Consiglio puo' affidare tale liquidazione al Segretario generale.

3) Salvo il caso in cui il Consiglio abbia diversamente deciso, ogni saldo in eccedenza al momento della liquidazione e' suddiviso fra le Parti Contraenti che sono allora parti dell'Accordo, proporzionalmente ai contributi da esse versati a partire dalla data in cui sono divenute parti del presente Accordo. Un eventuale deficit al momento della liquidazione e' coperto dalle Parti Contraenti che sono allora parti dell'Accordo, proporzionalmente all'ammontare dei loro contributi fissato per l'esercizio finanziario in corso.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-17-scadenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it